

Indice

ALLEGATO I	REGOLE D'ORIGINE E METODI DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA	3
Titolo I	Disposizioni generali	3
Articolo 1	Definizioni	3
Titolo II	Definizione della nozione di «prodotti originari»	4
Articolo 2	Criteri dell'origine.....	4
Articolo 3	Prodotti interamente ottenuti o fabbricati	4
Articolo 4	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	4
Articolo 5	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	5
Articolo 6	Cumulo dell'origine	5
Articolo 7	Unità di riferimento	6
Articolo 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili.....	6
Articolo 9	Materiale d'imballaggio e contenitori.....	6
Articolo 10	Assortimenti.....	7
Articolo 11	Elementi neutri	7
Articolo 12	Materiali intercambiabili.....	7
Titolo III	Requisiti territoriali.....	7
Articolo 13	Principio della territorialità	7
Articolo 14	Trasporto diretto	8
Titolo IV	Prova dell'origine.....	8
Articolo 15	In generale	8
Articolo 16	Procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1	8
Articolo 17	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1	9
Articolo 18	Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1	9
Articolo 19	Condizioni per il rilascio di una dichiarazione d'origine.....	9
Articolo 20	Esportatori autorizzati.....	10
Articolo 21	Condizioni all'importazione	10
Articolo 22	Deroghe alla prova dell'origine.....	10
Articolo 23	Importazione con spedizioni scaglionate	11
Articolo 24	Documenti giustificativi.....	11
Articolo 25	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi	11
Articolo 26	Obblighi dell'esportatore e dell'importatore	11
Articolo 27	Rifiuto dell'imposizione preferenziale	12
Titolo V	Metodi di cooperazione amministrativa.....	12
Articolo 28	Controllo delle prove dell'origine	12
Articolo 29	Notifica e cooperazione amministrativa	13
Articolo 30	Riservatezza.....	13
Articolo 31	Riesportazione di merci.....	13

Titolo VI	Disposizioni finali	14
Articolo 32	Sanzioni	14
Articolo 33	Merci in transito o in deposito franco doganale	14
Articolo 34	Note esplicative	14
Articolo 35	Allegati	14
ELENCO DEGLI ALLEGATI		15
<i>Appendice 1</i>		15
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.		15
<i>Appendice 2</i>		15
Testo della dichiarazione d’origine		15
<i>Appendice 3</i>		15
Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1		15
<i>Appendice 4</i>		15
<i>Appendice 5</i>		15
APPENDICE 4 ALL’ALLEGATO I LIMITI DI VALORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 PARAGRAFO 1 lettera b E DELL’ARTICOLO 22 PARAGRAFO 3 DELL’ALLEGATO I.....		16
APPENDICE 5 ALL’ALLEGATO I TERMINE E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROVA DELL’ORIGINE O RESTITUZIONE DEL DAZIO SECONDO L’ARTICOLO 21 PARAGRAFO 3 DELL’ALLEGATO I		17

Traduzione¹

ALLEGATO I

REGOLE D'ORIGINE E METODI DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente allegato, si intende per:

- a) «capitoli», «voci» e «sottovoci», i capitoli (le prime due cifre della voce di tariffa), le voci (le prime quattro cifre della voce di tariffa) o le sottovoci (le prime sei cifre della voce di tariffa) del Sistema armonizzato;
- b) «autorità governativa competente»:

per i Paesi dell'AELS, le amministrazioni doganali di Islanda, Norvegia e Svizzera;

per Costa Rica, l'autorità *Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)*, o il rispettivo successore; e

per Panama, l'autorità *Ministerio de Comercio e Industrias* per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1; e l'*Autoridad Nacional de Aduanas* per i controlli dell'origine e per la concessione dello status di «esportatore autorizzato», o il rispettivo successore;
- c) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- d) «prezzo franco fabbrica», il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante in una Parte contraente dove è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- e) «Sistema armonizzato» o «SA», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
- f) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio e le operazioni specifiche;
- g) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- h) «Parte contraente», Costa Rica, Panama, Islanda, Norvegia o Svizzera. In ragione dell'unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- i) «prodotto», il risultato della fabbricazione; anche i materiali utilizzati nella fabbricazione di un altro prodotto;
- j) «fabbricazione», la coltivazione, l'estrazione, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, l'allevamento o la produzione di un prodotto;
- k) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, se tale valore non è noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una Parte contraente.

¹ Traduzione dal testo inglese.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Articolo 2 Criteri dell'origine

Ai fini dell'applicazione di questo accordo, sono considerati «prodotti originari»:

- a) i prodotti interamente ottenuti o fabbricati in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 3;
- b) i prodotti fabbricati in una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4; o
- c) i prodotti fabbricati in una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari di almeno una delle Parti contraenti.

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti o fabbricati in una Parte contraente:

- a) i prodotti minerari e altre risorse naturali estratti dal proprio suolo o dal proprio fondo marino;
- b) i prodotti vegetali ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati o sguanciati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate, le catture di altri animali o i prodotti ivi ottenuti mediante acquicoltura;
- f) i prodotti del capitolo 30, ivi ottenuti dall'impiego di colture cellulari;²
- g) i prodotti dei capitoli 28-39, ivi ottenuti mediante fermentazione;³
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, ottenuti a più di 12 miglia nautiche da un Paese, a bordo di navi registrate in una Parte contraente e battente bandiera di quest'ultima, nonché i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da tali prodotti a bordo di una nave-officina registrata in una Parte contraente e battente bandiera di quest'ultima;
- i) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino a più di 12 miglia nautiche da un Paese, a condizione che la Parte contraente eserciti il diritto di sfruttamento di questa parte di suolo marino;
- j) gli scarti e i residui provenienti da attività di produzione ivi effettuate;
- k) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che siano utilizzabili solo per il recupero di materie prime;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a-k.

Articolo 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Un prodotto figurante nell'appendice 1 è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se sono soddisfatte le rispettive condizioni e se la trasformazione va oltre le lavorazioni o trasformazioni menzionate nell'articolo 5.

² Per «coltura cellulare» si intende la coltura di cellule umane, animali e vegetali a condizioni controllate (p. es. determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, valore pH) al di fuori di un organismo vivente.

³ Per «fermentazione» si intende un processo biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali nonché batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per fabbricare prodotti dei capitoli 28-39.

2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario in una Parte contraente, secondo il paragrafo 1, e viene impiegato in questa Parte contraente come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene conto dei materiali non originari impiegati nella sua fabbricazione.
3. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari non devono adempiere le condizioni secondo l'appendice 1, a condizione che:
 - a) il loro valore complessivo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
 - b) con l'applicazione di questo paragrafo non si superino le aliquote percentuali eventualmente elencate nell'appendice 1 concernenti il più alto valore autorizzato di materiali non originari.

Articolo 5 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dall'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) congelamento e disgelo;
 - c) scomposizione, imballaggio, reimballaggio e assemblaggio di colli;
 - d) lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - e) stiratura e pressatura di prodotti tessili;
 - f) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - g) mondatura, imbianchimento parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;
 - h) colorazione e formatura dello zucchero;
 - i) sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - j) affilatura, semplici operazioni di molatura o taglio;
 - k) setacciatura, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento;
 - l) semplici operazioni di riempimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, oppure di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - m) apposizione o stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - n) semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
 - o) semplice assemblaggio di parti o articoli allo scopo di formare un articolo completo oppure smontaggio di prodotti in parti;
 - p) macellazione di animali; oppure
 - q) combinazione di due o più operazioni di cui alle lettere a-p.
2. Ai sensi del paragrafo 1, il termine «semplice» descrive le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste attività.
3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente.

Articolo 6 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, i prodotti di una Parte contraente che vengono impiegati come materiali nella fabbricazione di un prodotto in un'altra Parte contraente, sono originari dell'ultima Parte contraente dove sono stati oggetto di trattamenti più complessi di quelli indicati nell'articolo 5 paragrafo 1, a condizione che:

- a) la Parte importatrice del prodotto finale conceda ai materiali originari della Parte contraente esportatrice l'accesso in franchigia di dazio al mercato secondo il presente accordo; e che
 - b) tutte le Parti contraenti interessate abbiano concordato regole d'origine identiche per i prodotti finali.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, nella valutazione del carattere originario del prodotto finale i materiali di una Parte contraente che non adempiono le suddette condizioni, sono considerati materiali non originari.
 3. I prodotti originari di una Parte contraente esportati verso un'altra Parte contraente e che non hanno subito trattamenti più complessi di quelli indicati nell'articolo 5 paragrafo 1, conservano la loro origine.
 4. Se per la fabbricazione di prodotti vengono utilizzati materiali originari di due o più Parti contraenti e questi materiali non hanno subito trattamenti più complessi di quelli indicati nell'articolo 5, l'origine è determinata dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto né verificabile, con il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto materiale nella Parte contraente in questione.
 5. Se i Paesi dell'AELS e Costa Rica o Panama hanno concluso un accordo commerciale preferenziale con la stessa Parte non contraente o gruppo di Stati, i prodotti o materiali di questa Parte non contraente o gruppo di Stati, utilizzati nella fabbricazione di prodotti nel territorio di una Parte contraente, possono essere considerati prodotti originari di tale Parte, a condizione che soddisfino le regole specifiche del prodotto o materiale in questione del presente accordo.
 6. Per l'applicazione del paragrafo 5 occorre adottare una disposizione equivalente tra ogni Parte contraente e la Parte non contraente o gruppo di Stati nonché eventuali altre condizioni considerate necessarie dalle Parti contraenti.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del SA.
2. Ai sensi del paragrafo 1 ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il SA, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; o
 - b) quando una spedizione è composta da prodotti analoghi, classificati alla medesima voce del SA, ogni prodotto va considerato singolarmente.
3. Ai sensi del paragrafo 2 lettera b la definizione «prodotti analoghi» deve essere interpretata in conformità con l'Accordo OMC sul valore in dogana.

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo sono considerati parte del prodotto se, in quanto parte del normale equipaggiamento, sono inclusi nel prezzo franco fabbrica o non sono fatturati separatamente.

Articolo 9 Materiale d'imballaggio e contenitori

1. Quando, in base alla regola generale 5 del SA, l'imballaggio forma un'unità con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine. Ciò non vale tuttavia per i prodotti interamente ottenuti o fabbricati.
2. Il materiale d'imballaggio e i contenitori per scopi di trasporto non vengono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del SA, sono considerati originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Nella determinazione dell'origine di un prodotto non vanno considerati gli elementi neutri, ad esempio energia, carburanti, impianti aziendali ed equipaggiamenti, macchine o utensili che non sono destinati a entrare nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12 Materiali intercambiabili

1. Se nella lavorazione o trasformazione di prodotti si utilizzano materiali originari e non originari intercambiabili, la valutazione dell'origine di tali materiali può avvenire in base a un sistema d'inventario.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per «materiali intercambiabili» si intendono quei materiali di genere e qualità identici, aventi le medesime qualità tecniche e fisiche e che non possono essere distinti l'uno dall'altro nel prodotto finito.
3. Il sistema d'inventario si basa sui principi contabili generalmente accettati applicabili nella Parte contraente in cui è fabbricato il prodotto. Esso deve garantire che il numero di prodotti originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
4. Il fabbricante che utilizza un sistema d'inventario come previsto da questo articolo deve conservare la registrazione concernente l'impiego, in modo da permettere all'autorità doganale della relativa Parte contraente un controllo dell'osservanza delle prescrizioni di questo allegato.
5. Sulla base del proprio diritto nazionale, una Parte contraente può chiedere che l'impiego del sistema d'inventario contemplato nel presente articolo sia sottoposta a un'autorizzazione da concedere in precedenza.

Titolo III Requisiti territoriali**Articolo 13 Principio della territorialità**

1. Le condizioni stabilite al titolo II, relative all'acquisizione del carattere originario, devono essere rispettate senza interruzione in una Parte contraente.
2. Un prodotto originario esportato in un Paese terzo e successivamente reimportato nella Parte contraente esportatrice mantiene il carattere originario se non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarlo in buono stato durante la permanenza nel Paese in questione, a condizione che la reimportazione avvenga entro i termini stabiliti nel diritto nazionale.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'acquisizione del carattere originario alle condizioni del titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata in un Paese terzo sui materiali esportati nel traffico di perfezionamento passivo o in una procedura simile, a condizione che:
 - a) i prodotti reimportati siano stati fabbricati con i materiali esportati;
 - b) il valore aggiunto totale acquisito in un Paese terzo non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale; e
 - c) la somma del valore complessivo dei materiali non originari utilizzati nella Parte contraente e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della relativa Parte contraente, non superino l'aliquota percentuale permessa ai sensi dell'appendice 1.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi subentrati al di fuori della relativa Parte contraente, compresi i costi di trasporto e il valore dei materiali ivi utilizzati.

Articolo 14 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto da questo accordo si applica unicamente ai prodotti originari trasportati direttamente tra le Parti contraenti.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati attraverso Paesi terzi, a condizione che:
 - a) non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il carico, il frazionamento come spedizione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato; e
 - b) restino sotto custodia doganale dei rispettivi Paesi terzi.
3. Se richiesto dalle autorità doganali della Parte contraente importatrice, l'importatore deve fornire la prova che le condizioni stabilite al paragrafo 2 sono adempiute.
4. Ai sensi del paragrafo 1, un prodotto originario può essere trasportato tramite pipeline attraverso territori diversi dai Paesi contraenti.

Titolo IV Prova dell'origine**Articolo 15 In generale**

1. I prodotti originari di una Parte contraente importati in una Parte contraente beneficiano delle disposizioni di questo accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice 3; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 19 paragrafo 1 di una dichiarazione (in seguito denominata «dichiarazione d'origine») rilasciata dall'esportatore con il testo di cui all'appendice 2 su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente allegato possono, nei casi previsti dall'articolo 22, beneficiare all'importazione del trattamento preferenziale conformemente al presente accordo, senza dover presentare uno dei documenti citati nel paragrafo 1.

Articolo 16 Procedura di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente esportatrice su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario di richiesta, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Il certificato va compilato in inglese o spagnolo. Se i formulari vengono compilati a mano, vanno scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della Parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente allegato.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità competenti di un Paese dell'AELS o dell'America centrale se i prodotti in questione possono essere considerati originari di un Paese dell'AELS o dell'America centrale e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
5. L'autorità competente che rilascia il certificato di circolazione delle merci EUR.1 prende tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, essa ha la facoltà di richiedere prove e di eseguire qualsiasi tipo

di controllo dei conti⁴ dell'esportatore nonché tutte le verifiche ritenute necessarie. L'autorità si accerta inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare la parte riservata alla descrizione dei prodotti. Quest'ultima deve essere compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato prima o in occasione dell'esportazione.

Articolo 17 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 16 paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce:
 - a) se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
 - b) se alle autorità doganali viene fornita la prova credibile che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi di ordine formale. La durata di validità del certificato originario rimane invariata.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano la dicitura «ISSUED RETROSPECTIVELY» o «EXPEDIDO A POSTERIORI».
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 18 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere all'autorità competente che lo ha rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la dicitura «DUPLICATE» o «DUPLICADO».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 19 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione d'origine

1. Le dichiarazioni d'origine di cui all'articolo 15 lettera b possono essere compilate:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20; oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore non supera gli importi in euro indicati nell'appendice 4.
2. La dichiarazione d'origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una Parte contraente e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

⁴ A scopo di chiarimento: nel presente allegato il termine «conti» si riferisce alla contabilità.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione d'origine deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità competente della Parte contraente esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. L'esportatore compila la dichiarazione d'origine a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano nell'appendice 2 in lingua inglese o spagnola. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni d'origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 non è tuttavia tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità competente della Parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione d'origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente.

Articolo 20 Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali della Parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito denominato «esportatore autorizzato») che effettua frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni d'origine, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità competenti possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare sulla dichiarazione d'origine.
4. Le autorità competenti sorvegliano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Ciò può accadere se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 21 Condizioni all'importazione

1. Ogni Parte contraente garantisce ai prodotti originari provenienti da un'altra Parte le agevolazioni dell'accordo sulla base di una prova dell'origine secondo l'articolo 15 e in conformità con le procedure applicabili della Parte importatrice.
2. Le autorità doganali del Paese di importazione possono richiedere all'importatore una traduzione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 nella lingua ufficiale del Paese di importazione.
3. Se al momento dell'importazione l'importatore non è in possesso della prova dell'origine, egli può, conformemente alla legislazione della Parte contraente importatrice, presentare entro i termini indicati nell'appendice 5 la dichiarazione d'origine e, se richiesto, qualsiasi altro documento necessario all'importazione del prodotto.
4. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella Parte contraente esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte contraente importatrice.

Articolo 22 Deroghe alla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza dover presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati

rispondenti ai requisiti del presente allegato e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, e per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, se si tratta di piccole spedizioni o del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori, il valore complessivo dei prodotti non deve superare gli importi indicati in euro nell'appendice 4.

Articolo 23 Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a del SA, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 24 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16 paragrafo 3 e all'articolo 19 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da una prova dell'origine possono essere considerati originari di un Paese dell'AELS o dell'America centrale e soddisfano i requisiti del presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;
- c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in una Parte contraente a condizione che tali documenti siano utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno della Parte contraente in cui sono stati rilasciati o compilati;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni d'origine rilasciate e compilate in una Parte contraente, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati.

Articolo 25 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16 paragrafo 3.
2. Le autorità competenti del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16 paragrafo 2.
3. Le autorità doganali del Paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni d'origine loro presentate.
4. L'esportatore che compila una dichiarazione d'origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 19 paragrafo 3.
5. I documenti da conservare di cui ai paragrafi 1-4 contemplano anche quelli in forma elettronica.

Articolo 26 Obblighi dell'esportatore e dell'importatore

1. Un esportatore che ha rilasciato una prova dell'origine deve:
 - a) trasmettere all'autorità competente del Paese d'esportazione, su domanda di quest'ultima, i documenti che comprovano il carattere originario secondo il presente allegato. In qualsiasi

momento tale autorità può eseguire verifiche e controllare i conti dell'esportatore o del fabbricante oppure adottare altre misure del caso; e

- b) informare immediatamente l'importatore e l'autorità competente della Parte contraente esportatrice, non appena constatata o ha motivo di ritenere che la prova dell'origine contenga informazioni inesatte, sui cambiamenti che incidono sul carattere originario di ogni prodotto indicato. In seguito, l'autorità doganale del Paese d'esportazione informa l'autorità doganale del Paese d'importazione.
2. Un importatore che ha richiesto il trattamento preferenziale o al quale è già stato concesso deve:
 - a) trasmettere all'autorità doganale del Paese d'importazione, su domanda di quest'ultima, tutti i documenti relativi all'importazione di cui dispone o che può procurarsi; e
 - b) informare immediatamente l'autorità competente della Parte contraente importatrice, non appena constatata o ha motivo di ritenere che la prova dell'origine contenga informazioni inesatte, sui cambiamenti che incidono sul carattere originario di ogni prodotto indicato.

Articolo 27 Rifiuto dell'imposizione preferenziale

1. Conformemente alle disposizioni del diritto interno, la Parte contraente importatrice può rifiutare la domanda di trattamento tariffale preferenziale o percepire posticipatamente imposte non pagate, se il prodotto non soddisfa le condizioni del presente allegato oppure se l'importatore o l'esportatore non può comprovare che adempie alle esigenze pertinenti di questo allegato.
2. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé la non validità della prova dell'origine; tuttavia deve essere accertato senza lacune che tale documento corrisponde ai prodotti presentati in dogana.
3. In caso di evidenti errori formali sulla prova dell'origine, come errori di battitura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 28 Controllo delle prove dell'origine

1. L'autorità competente della Parte contraente esportatrice esegue, su domanda della Parte contraente importatrice, controlli a posteriori delle prove dell'origine.
2. La domanda per il controllo a posteriori può riguardare l'autenticità della prova dell'origine, l'origine dei relativi prodotti oppure l'adempimento delle altre disposizioni di questo allegato. La domanda contiene una copia della prova dell'origine ed eventualmente tutte le altre prove o informazioni che ne fanno presumere la non validità.
3. Se le autorità competenti della Parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo a posteriori, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
4. Le autorità competenti della Parte contraente esportatrice possono richiedere prove, eseguire un controllo nei locali dell'esportatore o del fabbricante, controllare i loro conti e prendere ulteriori misure necessarie per l'osservanza di questo allegato.
5. La Parte contraente che ha inoltrato la domanda deve essere informata sui risultati e le constatazioni entro 12 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda di controllo a posteriori, a meno che le Parti contraenti pattuiscano un altro termine. Se entro questi 12 mesi o il termine fissato, la Parte contraente che ha inoltrato la domanda non riceve una risposta o la risposta non contiene informazioni sufficienti sull'autenticità della prova dell'origine o sul carattere originario dei prodotti, questa Parte può rifiutare la concessione del trattamento preferenziale per i prodotti figuranti sulla prova dell'origine controllata.

Articolo 29 Notifica e cooperazione amministrativa

1. Le autorità delle Parti contraenti comunicano tra loro tramite il segretariato dell'AELS:
 - a) i recapiti delle autorità doganali delle Parti contraenti competenti per i controlli giusta l'articolo 28 e per altri interessi legati alla realizzazione o applicazione di questo allegato;
 - b) il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati per l'autenticazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1;
 - c) informazioni riguardanti i numeri di autorizzazione degli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 20; e
 - d) informazioni sull'interpretazione, l'applicazione e la gestione di questo allegato.
2. Se la Parte contraente importatrice nutre dubbi o ha domande sull'autenticità del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sui numeri di autorizzazione degli esportatori autorizzati, può chiedere aiuto, mediante i mezzi adeguati, alle autorità competenti della Parte contraente esportatrice.
3. Le Parti contraenti s'impegnano a risolvere questioni di natura specifica legate all'introduzione o all'applicazione di questo accordo nel limite del possibile tramite intese dirette fra le autorità doganali oppure tramite il Sottocomitato per il commercio di merci. Le controversie che non vengono risolte tramite tali intese vengono sottoposte al Comitato misto.

Articolo 30 Riservatezza

Le Parti contraenti trattano in modo confidenziale tutte le indicazioni di cui al presente allegato secondo le rispettive leggi applicabili nelle singole Parti. Tali indicazioni non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti contraenti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Articolo 31 Riesportazione di merci

1. Le merci che vengono riesportate da una zona franca nel territorio di una Parte contraente (di seguito «Parte contraente di riesportazione») verso il territorio di un'altra Parte contraente (di seguito «Parte contraente importatrice») devono mantenere il carattere originario a loro concesso nel quadro di un accordo commerciale preferenziale, concluso ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994 tra la Parte contraente importatrice e un Paese terzo, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni del paragrafo 2.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 è necessario che:
 - a) le merci siano state sotto custodia doganale presso la Parte contraente di riesportazione;
 - b) le merci non abbiano subito lavorazioni o trasformazioni oltre a quelle previste nell'accordo commerciale preferenziale concluso tra la Parte contraente importatrice e il Paese terzo. Salvo disposizioni contrarie all'accordo commerciale preferenziale, queste lavorazioni o trasformazioni possono comprendere, tra l'altro, quanto segue: commercio all'ingrosso, vendita, trasbordo, carico, scarico, magazzinaggio, ripartizione di spedizioni, composizione di assortimenti, imballaggio, riempimento, etichettatura, ricaricamento, consolidamento nonché deconsolidamento;
 - c) le altre misure del summenzionato accordo siano adempiute.
3. L'importatore che chiede il trattamento preferenziale secondo il rispettivo accordo commerciale concluso tra la Parte contraente importatrice e il Paese terzo deve presentare, su richiesta, alle autorità doganali della Parte contraente importatrice i seguenti mezzi di prova opportuni, che comprovano l'adempimento delle disposizioni del paragrafo 2:
 - a) documenti di trasporto relativi al trasporto dalla Parte contraente esportatrice attraverso il Paese di transito fino alla Parte contraente importatrice; o
 - b) se tali documenti non sono disponibili, altri documenti opportuni che confermano il traffico di transito e che descrivono le lavorazioni o le trasformazioni che le merci hanno subito durante la custodia doganale.

4. Ai sensi dell'articolo 1.4 del presente accordo, questo articolo riguarda, da un lato, i singoli Paesi dell'AELS e, dall'altro, i singoli Paesi dell'America centrale.

Titolo VI Disposizioni finali

Articolo 32 Sanzioni

Ogni Parte contraente può pronunciare sanzioni di diritto penale, civile o amministrativo in caso di inosservanza della propria legislazione in relazione con il presente allegato.

Articolo 33 Merci in transito o in deposito franco doganale

Le disposizioni del presente allegato sono applicabili ai prodotti che, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, sono in transito o temporaneamente immagazzinati, sotto custodia doganale, in depositi franchi doganali o in zone franche. Per questi prodotti deve essere presentata a posteriori, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, una prova dell'origine, con riserva dell'adempimento delle prescrizioni di questo allegato, in particolare dell'articolo 14.

Articolo 34 Note esplicative

Nel Sottocomitato per il commercio di merci, le Parti contraenti concordano le «note esplicative» relative all'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato, al fine di poterne raccomandare l'accettazione al Comitato misto.

Articolo 35 Allegati

Le appendici sono parte integrante del presente allegato.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Appendice 1

[Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.](#)

Appendice 2

Testo della dichiarazione d'origine

[\(Vedi punto 2.1.16.\)](#)

Appendice 3

[Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1](#)

Appendice 4

Limiti di valore secondo l'articolo 19 paragrafo 1 lettera b e l'articolo 22 paragrafo 3 dell'allegato I

Appendice 5

Termini e procedura per la presentazione di una prova dell'origine ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 3 dell'allegato I

APPENDICE 4 ALL'ALLEGATO I**LIMITI DI VALORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 PARAGRAFO 1 lettera b
E DELL'ARTICOLO 22 PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO I****CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI UNA DICHIARAZIONE D'ORIGINE**

Ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 1 lettera b dell'allegato I, la dichiarazione d'origine menzionata in tale articolo può essere rilasciata da ogni esportatore per l'invio di una o più spedizioni se il valore dei prodotti originari ivi contenuti non supera i 6000 euro.

DEROGHE ALLA PROVA DELL'ORIGINE

Ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 3 dell'allegato I, il valore complessivo dei prodotti menzionati in tale articolo non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni e 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

CALCOLO PER ALTRE VALUTE

Se le merci sono fatturate in una valuta diversa da quelle riportate qui sopra, si applica un importo equivalente nella valuta della Parte contraente importatrice, conformemente al diritto nazionale di tale Parte.

APPENDICE 5 ALL'ALLEGATO I

TERMINE E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROVA DELL'ORIGINE O RESTITUZIONE DEL DAZIO SECONDO L'ARTICOLO 21 PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO I

1. Per Costa Rica e Panama valgono il termine di un anno e la procedura prevista dal diritto nazionale.
2. Per i Paesi dell'AELS si applicano i termini e la procedura previsti dal diritto nazionale.
